

RUOLO E COMPITI DELL'INGEGNERE NELLE COMMISSIONI TERRITORIALI

ISCRITTI INGEGNERI MEMBRI DELLE COMMISSIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE E COMMISSIONI EDILIZIE INTEGRATE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Premessa

DEFINIZIONE DEL RUOLO DELL'INGEGNERE MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA -URBANISTICA EDILIZIA INTEGRATA

La carica di "Commissario in rappresentanza dell'Ordine" è volontaria e deriva da una autocandidatura con la quale l'ingegnere si è proposto all'Ordine professionale per essere inserito in un apposito elenco degli esperti disponibili a svolgere tale mandato.

Il ruolo di commissario comporta:

- 1) attività di rapporto professionale alle Amministrazioni Comunali al fine di offrire un contributo al lavoro di tutte le categorie tecnico-professionali in genere (i dipendenti della Pubblica Amministrazione e liberi professionisti);
- 2) attività di rappresentanza e di tutela dei diritti della categoria professionale dell'ingegnere;
- 3) attività di sorveglianza dei comportamenti professionali dei colleghi ingegneri;
- 4) attività di contributo socio-culturale nei riguardi della collettività in genere

1 – DOVERI DELL'INGEGNERE MEMBRO DI COMMISSIONE NEI RIGUARDI DEL PROPRIO ORDINE

1.1 Obbligo di frequenza alle riunioni delle Commissioni

Verranno presi provvedimenti di revoca e sostituzione nei confronti dei colleghi ingegneri da parte dei quali non risulti l'assidua frequenza (assenza per tre volte consecutive non giustificate) nelle Commissioni di cui sono stati nominati membri.

1.2 Tutela della categoria

L'ingegnere commissario membro è tenuto a segnalare al Presidente dell'Ordine tutti i casi di progetti firmati da tecnici fuori dei limiti delle rispettive competenze.

1.3 Sorveglianza del prestigio e del decoro della categoria

L'ingegnere commissario è tenuto a segnalare al Presidente dell'Ordine tutti i casi di comportamento da parte di ingegneri, nei quali si ravvisino motivi di scorrettezza e di non rispetto delle norme etiche e deontologiche, non solo nei riguardi di colleghi ingegneri, ma anche nei riguardi di committenti, di professionisti iscritti in altri Ordini o Collegi, e di terzi in genere.

1.4 Esercizio della professione

L'ingegnere commissario non può esercitare la professione nel Comune dove è stato nominato per tutta la durata dell'incarico.

2 NORME ALLE QUALI L'INGEGNERE MEMBRO DI COMMISSIONI TERRITORIALE DEVE ATTENERSI

L'ingegnere membro di Commissione territoriale è tenuto a:

DIRITTI DEL CITTADINO E DEL PROFESSIONISTA

2.1 CONTROLLARE che i progetti vengano sottoposti all'esame della commissione nel rispetto della loro successione temporale di presentazione (data di deposito della pratica presso l'ufficio protocollo del Comune).

ISTRUTTORIA

2.2 – VERIFICARE, che il parere espresso dal tecnico istruttore sia, oltrechè chiaro, da egli medesimo sottoscritto con esplicita dichiarazione circa la completezza della documentazione presentata e circa la piena conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. Nel caso in cui vengano

sottoposti all'esame della commissione progetti il cui parere di istruttoria non sia stato firmato il commissario ingegnere deve astenersi dall'esaminare il progetto verbalizzando con chiarezza la motivazione dell'estensione.

LAVORO NELLA COMMISSIONE

2.3 ASTENERSI dal prendere in esame, in sede di commissione, progetti che presentino caratteristiche di insufficienza o di incompletezza ai fini di una loro chiara comprensione e definizione (anche se l'istruttoria d'ufficio presenta parere favorevole). Le motivazioni dell'estensione devono essere verbalizzate con chiarezza.

2.4 CONTROLLARE che tutti gli elaborati progettuali presentati (rilievi, rappresentazioni dello stato attuale, grafici di progetto, documentazione catastale, relazioni, documentazione fotografica, ecc.) siano firmati da un tecnico progettista regolarmente iscritto al rispettivo Albo professionale. La stessa regola deve valere, oltretutto per un principio di perequazione, nei riguardi sia del privato cittadino, che nei confronti di progetti presentati da Enti Pubblici o di diritto pubblico.

2.5 VERIFICARE, prima di entrare nel merito, che i progetti presentati portino la firma di tecnici entro i limiti di loro competenza professionale a termini di legge.

2.6 NELLE COMMISSIONI URBANISTICHE, quando vengono presentati piani urbanistici particolareggiati (P.E.E.P., P.I.P., PIANI DI LOTTIZZAZIONE, PIANI DI RECUPERO, etc.) questi devono essere accompagnati da studio geologico di fattibilità, come prevedono le vigenti normative urbanistiche.

VERBALE DELLA COMMISSIONE

2.11 CONTROLLARE la regolarità di compilazione del verbale di ogni commissione tenutasi. Il verbale, firmato dal segretario e dal presidente della commissione deve essere fornito a tutti i componenti della commissione. Il parere espresso dalla commissione non può e non deve essere reso pubblico dall'Amministrazione Comunale fintanto che il verbale non sia stato esplicitamente approvato da tutti i membri che vi hanno partecipato.

2.8 VERIFICARE che il parere verbalizzato sia chiaro e inequivocabile: favorevole, contrario, sospeso, rinviato (per supplemento di istruttoria).

2.9 ESIGERE, in caso di pareri non espressi all'unanimità, che vengano verbalizzati nominativamente i voti favorevoli, contrari e astenuti.

2.10 CONTROLLARE che tutti i pareri siano espressi in forma chiara in modo che il progettista sia messo in grado di intraprendere senza ombra di dubbi il parere della commissione e quindi poterlo discutere e, se condiviso, intervenire in modo consequenziale sul progetto. Sono quindi assolutamente da rifiutare pareri del tipo "negativo (o sospeso) per eccessivo impatto ambientale" o simili.

VALIDITA' LEGALE DELLA COMMISSIONE

2.11 CONTROLLARE che sussista sempre, sia all'inizio che durante la riunione, il numero legale previsto dal regolamento edilizio del rispettivo Comune. Rifiutarsi di accettare che commissari assenti vengano dati, anche se con il loro consenso presenti: i pareri espressi da commissioni non composte da numero legale sono invalidabili e comportano anche responsabilità penali.

COMPITI DEL COMMISSARIO

2.12 Sulla base dei precedenti punti (in particolare il punto 2.2 che attribuisce al tecnico istruttore la piena ed esclusiva responsabilità circa la conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie) il commissario, una volta effettuato il preliminare controllo circa il rispetto delle norme procedurali, dovrà basare il suo giudizio su criteri il più possibile "oggettivi", garantendo uniformità sui criteri di giudizio nei confronti di tutte le pratiche esaminate. In particolare i commissari dovranno rispettare nei progettisti la libertà nella composizione architettonica curando che gli interventi siano frutto di una

elaborazione progettuale che sia stata sviluppata tenendo conto delle condizioni ambientali ed edilizie esistenti nella località in cui dovranno essere realizzati.

COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA

2.13 Ai sensi della L.R. 19/04/93 n. 24 "sub delega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali" la COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA deve esprimere il proprio parere distinto da quello della commissione edilizia ordinaria. Affinchè il parere della commissione edilizia integrata sia valido occorre, al di là del numero legale, la presenza di almeno due dei tre membri aggregati (esperti in materia paesistica ed ambientale).